

SENTENZA N. 5496/2019
DEL 27.11.2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 27/11/2019 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 5468/2016

TRA

INPS (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Ida Verrengia e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti

Ricorrente

E

SILVANA LETIZIA, nata a San Cipriano d'avversa (Ce) il 20.02.1967, rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Di Grazia, giusta procura a margine della memoria difensiva

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n.228/2016 del 24.03.2016

Con ricorso depositato il 3.05.2016, l'INPS ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.228/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 24.03.2016 e notificato il 1.04.2016 ad istanza di Letizia Silvana, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 7.425,98 a titolo di indennità di disoccupazione ASPI con decorrenza dal 7.03.2015.

A fondamento della domanda, l'Istituto previdenziale ha dedotto la mancanza in capo alla Letizia del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento della prestazione. In particolare, ha specificato di aver proceduto nell'ambito dei propri poteri di autotutela ad annullare la posizione contributiva della ricorrente relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della Montana Costruzioni di Leonini Lelio Antonio & C. s.a.s. per il periodo dal 9/2014 al 2/2015, e ciò a seguito di una verifica ispettiva che aveva interessato anche l'azienda indicata quale formale datore di lavoro dell'opposto, così come era avvenuto per altri precedenti rapporti di lavoro denunciati per il periodo dal 2011 al 2013, presso la Società Cavani Cooperativa a.r.l., per il periodo dal 12/2013 al 2/2014 alle dipendenze della Edil 2000 di Turco Salvatore e dal 5/2014 al 6/2014 alle dipendenze della Impiantistica 2000, che sono stati annullati a seguito di attività ispettiva e per le quali pende procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Instaurato il contraddittorio si costituiva l'opposta Silvana Letizia la quale eccepiva la mancata partecipazione al procedimento amministrativo da cui è scaturita la revoca, non avendo l'INPS comunicato alcun provvedimento di annullamento e/o rettifica del provvedimento di accoglimento della prestazione del 21.05.2016. Inoltre ha dedotto la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati, come da documentazione in atti ed in assenza di prova da parte dell'Istituto previdenziale del verbale ispettivo che ha condotto al disconoscimento degli stessi e comunque nel merito la sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto alla prestazione.

In via preliminare, giova premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente.

Pertanto l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr., fra le ultime, Cass. 12 agosto 2005, n. 16911; 24 maggio 2004, n. 9927; 10 ottobre 2003, n. 15186; 22 aprile 2003, n. 6421; 9 maggio 2002, n. 6663).

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, applicabile al caso in esame, "l'atto di concessione della pensione è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale, e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ex art. 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova. Ne consegue che, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurata, che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi" (cfr. Cass. 14295/11).

I principi ricordati conducono all'accoglimento dell'opposizione.

Nella fattispecie in esame l'INPS ha revocato l'originario riconoscimento della prestazione, pertanto spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità.

Come è noto l'indennità di disoccupazione ASPI è una prestazione economica istituita dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che ha sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali. A mente del quarto comma dell'art. 2 "L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno due anni



di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione".

E' espressamente previsto che "Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge" (comma 5).

Trattasi quindi di una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

Stato di disoccupazione involontario. L'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L'indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Almeno due anni di assicurazione: Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Requisito Contributivo: Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (cfr. art 2, comma 4, lett b, L. 92/2012). Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili: i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASPI versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale); l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione ASPI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l'entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva. Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di: malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito



contributivo, i suddetti periodi - non considerati utili - devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

Orbene questo Tribunale rileva che sia nel ricorso monitorio, che nella memoria difensiva depositata in fase di opposizione, la Letizia Silvana ha dedotto genericamente la ricorrenza degli elementi costitutivi della prestazione richiesta senza fornire la relativa prova.

Da un lato, nell'atto introduttivo del ricorso per decreto ingiuntivo, si è limitata a richiamare l'avvenuto riconoscimento della prestazione da parte dell'INPS e, sulla scorta di tale provvedimento, ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento, dall'altro, nella memoria di costituzione del giudizio di opposizione, si è limitata a denunciare la mancata partecipazione ai procedimenti che hanno condotto al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati per il periodo dal 12/2013 al 2/2014 alle dipendenze della Edil 2000 di Turco Salvatore, dal 5/2014 al 6/2014 alle dipendenze della Impiantistica 2000 e dal 9/2014 al 27.02.2015, senza null'altro precisare in ordine alle modalità di svolgimento dei predetti rapporti di lavoro.

Con particolare riguardo poi al rapporto di lavoro alle dipendenze della S.A.S. Montana Costruzioni di Leonini Lelio (dal 9/2014 al 2/2015), alla cui cessazione è collegata la domanda di disoccupazione si fa rilevare che pur a fronte del mancato deposito da parte dell'Inps del verbale ispettivo relativo al disconoscimento del rapporto di lavoro (il quale resta comunque liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori), nessuna prova è stata offerta da parte ricorrente circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della stessa per il periodo e secondo le modalità sia pure genericamente dedotte, così come nessuna prova è stata offerta in ordine allo stato di disoccupazione involontario e alla relative circostanze di tempo e luogo, nonché al versamento dei contributi per il periodo di legge, non potendo attribuirsi valenza probatoria alla sola documentazione depositata, a fronte del dedotto disconoscimento del rapporto di lavoro.

Inoltre a tali carenze non soccorrono neppure le dichiarazioni del teste Iorio Raffaele il quale ha dichiarato in maniera generica e lacunosa "Sono stato dipendente regolarmente dalla Montana Costruzioni di Leonini Lelio & C. s.a.s. mi portavo pertanto qualvolta ve ne fosse bisogno presso gli uffici della società siti nei pressi della rotonda di Santa Maria Capua Vetere. Sono stato dipendente della società dal 2013 se ben ricordo fino al 2015, poi ho lavorato per altre ditte e nuovamente per Montana Costruzioni dal luglio ad ottobre 2017(..) Nelle circostanze in cui mi portavo presso i detti uffici della società ho avuto modo di conoscere la signora Silvana Letizia che era seduta dietro una scrivania per questo ho potuto cogliere svolgeva attività impiegatizia. Detta Silvana Letizia tra l'altro era all'epoca la moglie del capocantiere della Montana Costruzioni a nome di tal Cristofaro il cui nome mi sfugge".

Orbene dalle dichiarazioni del teste escusso non è possibile ricavare la sussistenza dei requisiti della subordinazione, quali l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Inoltre il teste non solo non ha precisato le mansioni a cui era addetta la ricorrente ma nulla ha riferito sulle modalità di svolgimento del rapporto, sull'osservanza di un determinato orario di lavoro, così come sulle modalità di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di contestazione.

Da ciò ne consegue che in assenza di prova dei requisiti costitutivi per beneficiare della prestazione, il ricorso in opposizione va accolto con revoca del decreto ingiuntivo n. n.228/2016 del 24.03.2016. Dichiara non dovuto il pagamento delle spese di lite, vista la dichiarazione ex art.152 disp.att..

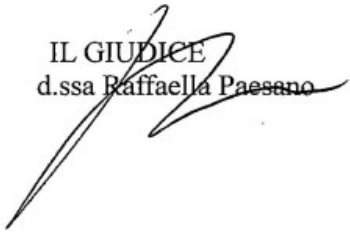
P.Q.M.



Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord n.228/2016 del 24.03.2016;
- dichiara non dovuto il pagamento delle spese di lite, vista la dichiarazione ex art.152 disp.att..

Aversa, 27.11.2019

IL GIUDICE
d.ssa Raffaella Paesano



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Depositato/Pervenuto in Cancelleria
Aversa
27.11.19

Il Cancelliere

